

BOZZE DI STAMPA
11 dicembre 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 10

10.0.95 (testo 2)

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure

di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, dal 1° gennaio 2021 tutte le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono raddoppiate nell'importo e nella durata.»

Art. 13

13.0.10 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul piano occupazionale, nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammor-

tizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Art. 20

20.0.9 (testo 3)

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, per l'anno accademico 2021/2022, è riconosciuto, agli atenei che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2020/2021, un contributo straordinario pari a 6.500 euro per ogni posto aggiuntivo rispetto alla programmazione attuale entro il numero massimo di 24.000 posti complessivi su base nazionale.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 52 milioni di euro, ripartiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

Art. 32

32.4 (testo 3)

VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 30 giugno 2021, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Art. 33

33.0.1 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività esenti sono ricomprese le attività didattiche svolte dalle imprese agricole e tra quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.»

33.0.25 (testo 2)

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono tenuti a custodire i dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL per un periodo di 20 anni.

2. Per consentire l'implementazione dei dati dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL, i proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - i dati per la geolocalizzazione; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve essere eseguita contestualmente al primo riempimento in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL. Per i serbatoi che fossero già installati alla data di entrata in vigore della presente norma, la comunicazione all'ANSG dovrà essere eseguita entro il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente norma. Copia della comunicazione dovrà essere comunque consegnata al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi e dovranno essere eseguiti in conformità alle normative e tecniche italiane ed europee vigenti.»